

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00899/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 899 del 2026, proposto da

Mirko Bagnato, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Saitta, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC antonio.saitta@certmail-cnf.it;

contro

Comune di Messina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Terrana e Vincenzo Airò, con domicilio fisico eletto presso l'Avvocatura Comunale in Messina, Piazza Unione Europea, Palazzo Zanca, e con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC sabrina.terrana@pec.comune.messina.it e avv.vincenzoairo@pec.it;

nei confronti

Giuseppe Micali, non costituito in giudizio

Luca Tribastone, non costituito in giudizio

Salvatore Emanuele Davoli, non costituito in giudizio;

per l'annullamento in parte qua, previa idonea misura cautelare, dei seguenti atti

e provvedimenti:

- 1) determinazione Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 23 febbraio 2026 n. 1668, con la quale il Comune di Messina ha approvato e pubblicato la graduatoria definitiva di merito relativa al concorso per n. 100 Agenti di Polizia Locale del Comune di Messina, Area degli Istruttori, in cui il ricorrente risulta classificato al n. 201 posto con il punteggio di 89,50 (codice domanda 3K7ER7E95T), senza indicazione della riserva per i volontari nelle Forze Armate;
- 2) determinazione Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 3 febbraio 2026 n. 884, con la quale il Comune di Messina ha approvato e pubblicato la graduatoria provvisoria del predetto concorso, in cui il ricorrente risulta classificato al n. 199 posto con il punteggio di 89,50 (codice domanda 3K7ER7E95T), senza indicazione della riserva per i volontari nelle Forze Armate;
- 3) nota Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 23 febbraio 2026 prot. n. 61998, trasmessa via p.e.c. in pari data, con la quale sono state rigettate le osservazioni alla graduatoria provvisoria di merito presentate dal ricorrente via p.e.c. in data 10 febbraio 2026;
- 4) determinazione Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 17 marzo 2026 prot. n. 2483, con la quale si è preso atto delle rinunce di due candidati alla sottoscrizione del contratto, con contestuale scorrimento della graduatoria definitiva di merito;
- 5) determinazione Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 26 marzo 2026 prot. n. 2839, con la quale è stato approvato lo schema di contratto di lavoro individuale ed è stata fissata la data di sottoscrizione e assunzione in servizio;
- 6) determinazione Direzione Generale, Servizio Gestione Giuridica del Personale del 16 aprile 2026 prot. n. 3612, con la quale si è preso atto delle rinunce all'assunzione e delle dimissioni di alcuni candidati, con contestuale scorrimento della graduatoria definitiva di merito;
- 7) ove necessario, del bando approvato con determinazione dirigenziale 16 aprile

2024 n. 2901, nella parte in cui prevede che “[a]i sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, D.lgs. n. 66/2010, è prevista la riserva di n. 20 (20% dei posti) posti per i volontari delle FF.AA. (riserva a favore dei militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta)” (art. 15 “Riserva e preferenze a parità di merito”);

8) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso a quelli sopra indicati, avuto particolare riferimento ad eventuali provvedimenti di modifica della graduatoria e di assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso, nella parte in cui, escludendo l’odierno ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi dello stesso;

per l’adozione di idonee misure cautelari

volte a disporre l’ammissione del ricorrente nel novero dei vincitori riservisti del concorso per il profilo di interesse, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, previo riconoscimento del titolo di riserva e/o ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*;

nonché per l’accertamento

dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompreso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti del concorso;

e per la condanna dell’Amministrazione intimata

al risarcimento del danno in forma specifica, *ex art. 30 c.p.a.*, mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione del ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori riservisti del concorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 27, 35 e 49 cod. proc. amm.;

Visto l'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2026 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi i difensori della parte ricorrente e del Comune resistente, come specificato nel verbale;

Rilevato che, nel proporre le domande in epigrafe - concernenti, in particolare, gli esiti della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 100 postia tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di Agente di Polizia Locale - Area degli Istruttori, indetta dal Comune di Messina - la parte ricorrente ha evidenziato essere classificato in graduatoria al posto n. 201, con il punteggio di 89,50;

Rilevato che il deducente - dopo aver rappresentato la particolare difficoltà della notificazione del ricorso nelle forme ordinarie in ragione dell'elevato numero di candidati controinteressati, che perderebbero una posizione in graduatoria a seguito del riconoscimento della riserva prevista per i militari delle Forze Armate in favore del medesimo ricorrente nonché in ragione dell'instabilità della graduatoria stessa che, *medio tempore*, potrebbe aver subito modificazioni - ha chiesto di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami, *ex art. 41, comma 4, e art. 52, comma 2, cod. proc. amm.*, con indicazione delle modalità di notifica *ex art. 49, comma 3, cod. proc. amm.*, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune resistente;

Ritenuto che la posizione di controinteressato è configurabile non solo in capo ai vincitori ma anche rispetto ai candidati idonei, atteso che per effetto della proposta impugnazione essi potrebbero perdere i benefici discendenti dall'acquisita posizione e che, conseguentemente, il contraddittorio processuale debba essere

esteso nei confronti di tutti i soggetti che, utilmente collocatisi in graduatoria, potrebbero vedere la propria posizione pregiudicata per effetto dell'eventuale accoglimento delle proposte domande;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., i presupposti (in particolare, elevato numero dei soggetti aventi qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria in questione i quali verrebbero sopravanzati in caso di accoglimento del proposto ricorso, dovendosi pertanto autorizzare la detta integrazione per pubblici proclami sul sito *web* dell'Amministrazione comunale resistente, con le seguenti modalità:

a) - pubblicazione di un avviso sul sito *web* istituzionale del Comune di Messina dal quale risulti:

1 - l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2 - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione resistente;

3 - gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati, delle domande proposte dalla parte ricorrente e un sunto dei motivi di ricorso;

4 - l'indicazione dei controinteressati, nei termini sopra precisati;

5 - l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6 - l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7 - copia del testo integrale del ricorso introduttivo del giudizio e della presente ordinanza;

b) - In ordine alle prescritte modalità, il Comune di Messina resistente ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale la sopra richiamata documentazione, previa consegna o trasmissione a cura del ricorrente del predetto avviso, di copia del ricorso introduttivo del giudizio, della presente ordinanza e

dell'elenco dei controinteressati; si prescrive, inoltre, che il Comune di Messina resistente:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso introduttivo del giudizio, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito *web* istituzionale, del ricorso introduttivo del giudizio, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del sito *web* istituzionale venga inserito un collegamento dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso introduttivo del giudizio, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

Ritenuto necessario precisare che:

- la notificazione per pubblici proclami, nei sensi sopra indicati, dovrà avvenire entro il giorno 12 giugno 2026;
- la prova dell'avvenuta notificazione, nei sensi sopra indicati, dovrà essere depositata a cura dalla parte ricorrente nel fascicolo del giudizio entro il giorno 25 giugno 2026;

Ritenuto opportuno richiamare il combinato disposto degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in base al quale se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto, infine, che le questioni prospettate nell'atto introduttivo del giudizio necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito e che le esigenze

cautelari rappresentate dalla parte ricorrente sono apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., dovendosi pertanto fissare l'udienza di discussione come da susseguente dispositivo;

Ritenuto, infine, che ricorrano giusti motivi per disporre la compensazione fra le parti delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta):

- dispone gli incumbenti di cui in motivazione ai fini dell'integrazione del contraddittorio;
- fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2026, ore di rito.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà alle comunicazioni di rito.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Agnese Anna Barone, Presidente

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere, Estensore

Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Giovanni Giuseppe Antonio Dato

IL PRESIDENTE

Agnese Anna Barone

IL SEGRETARIO